

Trasporti Eccezionali – Note di dettaglio

TIPI DI AUTORIZZAZIONE E VEICOLI OBBLIGATI

Per i trasporti eccezionali, secondo il Codice della Strada l'autorizzazione alla circolazione potrà essere:

- **onerosa** (cioè obbligo di versamento degli indennizzi di maggiore usura del manto stradale) se, si superano i soli limiti di massa (art. 62 CdS) oppure si superano i limiti di massa e sagoma (artt. 62 e 61 CdS).

oppure

- **non onerosa** se si superano solo i limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 61 CdS.

Nota bene

Secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 8, del Codice della Strada, i **mezzi d'opera** (cioè autocarri isolati oppure complessi veicolari) **non possono superare**, nell'ambito della circolazione dei veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, i limiti di massa indicati nella tabella seguente (c.d. **pesi potenziali**).

Veicolo	Assi	Peso legale	Peso potenziale
Autocarro isolato	2 assi	18.000 Kg	20.000 Kg
Autocarro isolato	3 o più assi	24-25-26.000 Kg N.B dipende da marca, modello e anno di immatricolazione del veicolo	33.000 Kg N.B dipende da marca, modello e anno di immatricolazione del veicolo
Autocarro isolato	4 assi	32.000 Kg	40.000 Kg
Complesso veicolare	4 assi	40.000 Kg	44.000 Kg
Complesso veicolare	5 o più assi	44.000 Kg	56.000 Kg
Autobetoniera	5 o più assi	32.000 Kg	54.000 Kg

Complesso veicolare:

- autoarticolato: costituito da trattore-motrice + semirimorchio
- autotreno: costituito da autocarro-motrice + rimorchio

Macchine operatrici: ad esempio pale, escavatori, vibrofinitrici, rulli, ecc...

Veicoli obbligati ad autorizzazione per la circolazione

- **Autocarri** che effettuano trasporti in condizioni di eccezionalità. Ad esempio, autobetoniere e autocarri adibiti al trasporto di cose classificati "mezzi d'opera" che circolano con un p.c.p.c. superiore ai limiti di massa fissati dall'art. 62 del Codice della Strada e che circolano con sagoma dimensionale **superiore ai limiti** fissati dall'art. 61 del Codice della strada.
- **Macchine operatrici eccezionali** (ad esempio: pale ed escavatori **eccedenti i limiti** di p.c.p.c. dell'art. 62 oppure di sagoma dimensionale fissati dall'art. 61 del Codice della Strada) **gommate**, abilitate alla circolazione stradale e munite di carta di circolazione e targa.
- **Complessi veicolari** cioè autotreni oppure autoarticolati che con i rispettivi rimorchi e/o semirimorchi effettuano trasporti in condizioni di eccezionalità per effetto del **trasporto esclusivo di macchine operatrici** (cioè eccedono i limiti di p.c.p.c. fissati dall'art. 62 e/o i limiti dimensionali fissati dall'art. 61 del nuovo Codice della Strada).
- **Veicoli speciali allestiti con autogru e simili** (eccedenti i limiti di p.c.p.c. dell'art. 62 oppure di sagoma dimensionale fissati dall'art. 61 del Codice della Strada) abilitate alla circolazione stradale e munite di carta di circolazione e targa.

Macchine operatrici eccezionali gommate e abilitate alla **circolazione su strada**
Rimorchi e semirimorchi per trasporto esclusivo di macchine operatrici
Veicoli speciali allestiti con autogru e simili

Per le macchine operatrici eccezionali **non atte al carico** (pale meccaniche e/o escavatori targati e abilitati alla circolazione su strada pubblica), per rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici e in condizioni di eccezionalità, per effetto del citato carico nonché per i veicoli speciali allestiti con autogru e simili, il versamento dell'indennizzo di maggior usura del manto stradale è riferito agli importi fissati dall'art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 495/1992 (tabelle ANAS).

Per tali veicoli, quindi, dovranno essere corrisposti **gli importi delle tabelle ANAS** e non quelli delle tasse automobilistiche.

Per detti veicoli, la circolazione è subordinata, oltre al versamento dei citati indennizzi di usura, anche all'ottenimento delle **preventive autorizzazioni** da richiedere agli Enti e Società proprietari delle strade, indicando i percorsi che devono preferibilmente far riferimento alle cartografie/elenchi strade pubblicati dai vari Enti e da effettuare tramite il portale TE-online.

Detti importi sono sottoposti ad aggiornamento ISTAT annuale. Secondo quanto disposto dall'art. 18 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, per gli indici ISTAT di riferimento, si assumono *gli ultimi pubblicati in Gazzetta Ufficiale*, entro il 1° dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti.

Per i citati veicoli i versamenti degli indennizzi d'usura devono essere effettuati nelle seguenti e rispettive proporzioni:

- 3/10 a favore di ANAS – Via Monzambano, 10 – 00185 Roma;
- 7/10 a favore della Provincia/Città Metropolitana di competenza.

Rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici

Si ricorda che il pagamento dell'indennizzo di maggior usura del manto stradale per i rimorchi e/o semirimorchi che effettuano **trasporti esclusivi di macchine operatrici** è obbligatorio **solo** quando la sommatoria della massa minima del veicolo trainante (cioè autocarro/trattore motrice), della tara del veicolo trainato (cioè rimorchio o semirimorchio) e del peso proprio della macchina operatrice trasportata, **eccede i seguenti pesi legali** (cioè si effettua un trasporto in condizioni di eccezionalità a causa del superamento dei limiti di massa):

- 40 t di p.c.p.c. per autotreni o autoarticolati con 4 assi;
- 44 t di p.c.p.c. per autotreni o autoarticolati con 5 o più assi.

Ricordiamo che, per individuare l'importo da versare per rimorchi-semirimorchi adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici, si deve utilizzare il peso complessivo a pieno carico **autorizzato** e indicato sulla carta di circolazione del rimorchio o semirimorchio e **non il peso complessivo a pieno carico effettivo** (p.c.p.c., cioè la somma della tara del rimorchio o semirimorchio sommato al peso della macchina operatrice trasportata).